



N. 342/11 SENT.
N. 928/11 REP.
N. 2936/09 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

VERBALE dell'UDIENZA del

25 marzo 2011

nella causa n° 2936/2009 R.G.


promossa da

OGGETTO:
OPPOSIZIONE
A DECRETO
INGIUNTIVO

L. [redacted] s.r.l.

c.f.: [redacted]

con sede in [redacted], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. [redacted], residente in [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in causa - in sostituzione del precedente difensore avv. [redacted] - per procura a margine dell'atto di costituzione depositato in data 2-10-2009;



- parte attrice opponente ingiunta -

contro

G. [redacted] s.r.l.

c.f.: [redacted]

con sede in [redacted], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. [redacted], rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Dal Soglio e Matteo Gasparin come da procura a margine del ricorso per ingiunzione, e con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Corso Palladio n. 40;

- parte convenuta opposta ingiungente -

Udienza di discussione orale e decisione
(art. 281 sexies c.p.c.)

Paolo Gasparin
25 MAR. 2011



Oggi 25 marzo 2011 ad ore 12.21 avanti al giudice dott. Guido Santoro sono comparsi:
per la parte attrice: nessuno sino a ore 12.15;

per la parte convenuta l'avv. Gasparin;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore della **parte convenuta** precisa di aver avvisato telefonicamente lo studio dell'avv. [redacted] senza riuscire a mettersi in diretto contatto dello stesso e richiama le conclusioni formulate alla scorsa udienza e contesta che nella fattispecie possa ravvisarsi un'ipotesi di *aliud pro alio*.

L'avv. Gasparin dimette nota spese.

A questo punto si svolge la discussione orale, al termine della quale il Giudice pronuncia la seguente sentenza, di cui dà lettura alle parti.

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

in persona del magistrato dott. GUIDO SANTORO, in funzione di giudice unico, pronuncia la seguente

SENTENZA


nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo con il numero 2936/2009 R.G. e avente a

oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/09 del 5-2-2009;

**Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione**
(art. 281 sexies c.p.c.)

PREMESSO CHE

a fronte della richiesta della G [redacted], contenuta



Santoro



nel ricorso monitorio, del pagamento della somma capitale di € 39.095,77 quale corrispettivo della fornitura di calcestruzzo effettuata nel 2008 in un cantiere di C [REDACTED] su ordine de L [REDACTED], costei ha proposto opposizione deducendo che il calcestruzzo fornito non sarebbe della qualità concordata e, a sostegno di tale assunto, ha dimesso le analisi fatte effettuare da due laboratori specialistici;

la convenuta opposta ha resistito alle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, deducendo, fra l'altro, che:

a.) la contestazione relativa alla qualità del calcestruzzo era meramente defatigatoria, avendo, ancora il 28-1-2009, il procuratore della società attrice riconosciuto il debito e promesso l'adempimento (doc. 7 convenuta);

b.) la denuncia dei vizi era irrimediabilmente tardiva (e fatta solo in sede di atto di citazione per opporsi alla richiesta di pagamento del saldo della fornitura), in quanto, secondo la stessa opponente, essa avrebbe effettuato delle prove con lo sclerometro, scoprendo il vizio, in epoca anteriore alla effettuazione dei carotaggi, risalenti al luglio 2008 (come è dato ricavare dalla documentazione dimessa dalla stessa opponente: doc. 9 e 10) con la conseguenza che la denuncia - come detto racchiusa nell'atto di citazione - risulterebbe effettuata ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi con conseguente decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione;

c.) le relazioni dei laboratori di analisi dei campioni prelevate, oltre a essere state compiute in assenza di qualsiasi contraddittorio, erano state prodotte soltanto in parte e, in ogni caso, non fornivano un dato di per sé solo significativo, avendo esposto la resistenza cilindrica, ma non già quella cubica, alla quale occorre fare esclusivo riferimento;

d.) la stessa L [REDACTED] aveva in più occasioni richiesto calcestruzzo con resistenza inferiore a 30RCK, come risultava dalla documentazione depositata, onde non potrebbe ora dolersi di aver rinvenuto una resistenza minore nel calcestruzzo;

0.it

Autore




e.) la stessa L [redacted] aveva in più occasioni richiesto la immissione di acqua nella miscela con espresso esonero da responsabilità della G [redacted] (come pure poteva evincersi dai documenti di trasporti depositati e dalla missiva 17-3-08, doc. 7 convenuta, dalla quale si può desumere che il responsabile del cantiere o comunque il personale della L [redacted] avevano richiesto la aggiunta di acqua per velocizzare le operazioni);

f.) non erano state osservate da parte dell'opponente le procedure normativamente previste per le verifiche del calcestruzzo;

IL CASO **CONSIDERATO CHE**

1.) la attrice-opponente non si è fatta carico di dare la prova della tempestività della denuncia, pur - come detto - avendo la fornitrice prontamente eccepito la tardività di essa sin dal suo costituirsi in questa causa;



ed è certo che incombe sul compratore, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia dei vizi, l'onere di dare la prova in causa della contestazione e della sua tempestività, che rappresentano entrambi condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione di garanzia (Cass. civ., 10 giugno 1994, n. 5677);

anche nelle istanze istruttorie formulate l'attrice-opponente non ha articolato alcun capitolo diretto a dare la prova che fra la scoperta del vizio e la effettuazione della denuncia è decorso un termine non superiore a quello stabilito dall'art. 1495 c.c.;

occorre in proposito ulteriormente rilevare che è pacifico in causa, per averlo espressamente dedotto la stessa opponente sin dall'atto di opposizione, che essa ha proceduto alle verifiche del calcestruzzo a mezzo di prova con c.d. sclerometro in epoca antecedente alla effettuazione delle analisi presso un laboratorio specialistico e che da tali controlli si accorgeva di non avere battute sufficienti a garantire un

Avvocato



RCK 30", ovvero la resistenza del calcestruzzo richiesta (cfr. anche capitolo di prova n. 6 della memoria 28-4-2010): a partire da questo momento, dunque, vi è stata la conoscenza del vizio e da tale momento prende a decorrere il termine di otto giorni per la effettuazione della denuncia;

peraltro, come nota l'opposta, l'attrice non specifica - neppure in sede di istanze di prova per testimoni (cfr. capitolo n. 5 della memoria 28-4-2010) l'epoca di effettuazione di tali controlli;

ed è certo, per averlo dedotto la stessa opponente che, dopo l'analisi con lo sclerometro, essa effettuò dei carotaggi nel calcestruzzo e commissionò al laboratorio T. [redacted] ulteriori analisi (resistenza cilindrica, prove fisico - chimiche) sui campioni (cfr. atto di citazione, pp. 5 - 6).

come risulta dalla documentazione dimesa dall'attrice (doc. n. 9) la prima richiesta al laboratorio T. [redacted] risale al 20/03/2009, peraltro entrambe le relazioni tecniche prodotte dalla stessa attrice quali suoi documenti n. 9 e 10, riportano che i carotaggi erano stati effettuati molti mesi prima, e precisamente il 01/07/2008, il 01/08/2008 e il 16/07/2008;

ne viene che la verifica tecnica a mezzo sclerometro, e dunque la scoperta degli asseriti vizi, risale a epoca antecedente al 01/07/2008 (data del primo carotaggio) o, al più tardi al 16/7/2008, epoca dell'ultimo carotaggio;

la prima denuncia nota è quella racchiusa nell'atto di citazione in opposizione la cui notificazione risale al 30/03/2009;

in definitiva, sul punto, non solo la attrice non ha provato la tempestività della denuncia, il che sarebbe di per sé solo sufficiente a farla ritenere decaduta dalla garanzia, ma vi è anche prova certa che i termini di cui all'art. 1495 c.c. non sono stati in alcun modo rispettati;

né pare fondatamente invocabile l'ipotesi di aliud pro alio, richiamata dall'attrice, in quanto la pacifica esecuzione degli edifici vale di per sé sola a escludere che il bene fornito non

it

Amulo



possa ascrivere al genus di quello oggetto di contratto;

2. la attrice-opponente non ha neppure in qualche modo superato il riconoscimento del diritto di credito operato prima dell'instaurarsi di questa controversia a mezzo della lettera dell'allora suo avvocato prodotta dalla ingiungente sub doc. 7, a mesi dalla effettuazione delle verifiche a mezzo dello sclerometro;

e l'opponente non ha addotto alcuna giustificazione del fatto che, fino a una settimana prima del deposito del ricorso per ingiunzione da parte di G. [redacted] e, dunque, quando l'attrice doveva aver già effettuato le prove con lo sclerometro con gli esiti negativi che pure essa ha evidenziato nella sua istanza di sospensione e che sarebbero stati forieri di quei danni così ingenti, L. [redacted] non abbia provveduto a segnalare quella tanto grave e inaccettabile anomalia al fornitore del calcestruzzo, ma anzi di fronte alla richiesta di pagamento da parte di costei abbia palesato la sua intenzione di "far fronte a tutti i propri impegni in un arco di tempo non necessariamente lungo", cercando di giustificare il mancato saldo in ragione della sua contingente situazione finanziaria (v. doc. 7);

3. e anche in riferimento alla contestazione operata dalla convenuta-opposta circa la parzialità della relazione tecnica sull'analisi del materiale prodotta dall'attrice non solo essa non è stata in alcun modo colmata da L. [redacted] con la produzione del documento integrale, ma non risulta neppure efficacemente incontrata negli scritti difensivi dell'opponente;

4. relativamente poi alla richiesta di calcestruzzo con resistenza inferiore a 30 RCK e alla pacifica circostanza di immissione di acqua a richiesta della stessa opponente, circostanze tutte puntualmente riscontrate nella documentazione prodotta in atti dalla convenuta, e tutte particolarmente rilevanti - e forse anche decisive - ai fini dell'apprezzamento della contestazione della fornitura operata dalla parte opponente, costei non è stata in grado di replicare adeguatamente né di confutare quanto dedotto dalla parte convenuta-opposta;



Sanctus



l'unico capitolo di prova in proposito articolato (il n. 20 della memoria 28-4-2010) non si sottrae a un giudizio di sua inammissibilità per genericità della formulazione, come eccepito dalla parte convenuta;

il capitolo così come tenorizzato («vero che la società L. [redacted] ha sempre vietato alla G. [redacted] l'aggiunta di acqua al calcestruzzo»), non reca infatti alcuna indicazione dei soggetti che avrebbero pronunciato tale divieto né dei soggetti destinatari di tale inibitoria;

senza dire che la prova orale si pone pure in aperto contrasto con la documentazione prodotta dalla stessa attrice (doc. n. 6) oltre che di quella prodotta dalla convenuta (doc. n. 9);

le residue richieste istruttorie della parte attrice si rivelano non pertinenti ovvero formulate in termini non ammissibili;

5. l'opposizione è infondata e va respinta, con conferma del decreto opposto.

6. le spese processuali, comprese quelle inerenti i sub procedimenti promossi dalla parte attrice in corso di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice-opponente e vanno poste a suo integrale carico.

per questi motivi

Il tribunale di Vicenza, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 464/09 del 5-2-2009 pronunciato da questo tribunale, decreto che, per l'effetto, integralmente conferma;

- condanna la attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 5.000,00 per diritti, € 25.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfetarie ai sensi dell'art. 14 Capitolo I

Scuto



dell'allegato al decreto Ministero Giustizia 8-4-2004 n. 127, ed agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.-

Vicenza, 25 marzo 2011.-

Il giudice
Guido Santoro

Guido Santoro

IL CANCELLIERE
Antonio CARLI

IL CANCELLIERE

Carli

25 MAR. 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

25 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Antonio CARLI

Carli

Copia del presente atto inviato
per la registrazione.

Vicenza 25 MAR. 2011

IL CANCELLIERE - C1

Carli



INGASO.it

